



REPUBBLICA ITALIANA  
Tribunale di Nocera Inferiore  
Prima Sezione Civile

Proc. R.G.A.C. n. XXX/2010

Il Giudice dott. Luigi Levita

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

**rilevato** che all'udienza del 6.11.2013 tutte le parti hanno concordemente aderito alla proposta transattiva o conciliativa formulata *ex art. 185-bis c.p.c.* da questo Giudice con ordinanza del 2.8.2013 (*“corresponsione all'attore della somma di euro 2.600,00 all'attualità e ad integrale ristoro (di cui euro 1.000,00 a carico della S. ed euro 800,00 a carico di ciascuno dei convenuti D'A. e S.). Il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti”*);

**evidenziato** che, poiché la redazione di un verbale separato da quello di udienza prevista dall'art. 88 disp. att. c.p.c. non è requisito di validità dell'atto, la conciliazione giudiziale - che produce per effetto dell'accordo delle parti effetti sostanziali e processuali - costituisce, in presenza dei requisiti di legge, titolo esecutivo *ex art. 474 c.p.c.*, anche se sia inserita nel verbale d'udienza, come avvenuto nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. III, 18 aprile 2003, n. 6288)

**P. Q. M.**

**Ratifica** l'accordo conciliativo intervenuto fra le parti, di cui in parte motiva.

**Dispone** la cancellazione della causa dal ruolo e **dichiara** estinto il giudizio.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Nocera Inferiore, 7.11.2013.

**Il Giudice**

*dott. Luigi Levita*

Depositato in Cancelleria il 7.11.2013.